



## **COMUNE DI AMANTEA**

### **Provincia di Cosenza**

---

#### **ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 412 del 07-04-2021**

**OGGETTO:** MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA FRAZIONE CAMPORA SAN GIOVANNI. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/00.

#### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

##### **VISTI:**

- l'art. 32 della Costituzione; l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.L. 1 aprile n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, che ha prorogato per ulteriori quindici giorni, a decorrere dal 6 aprile 2021, l'applicazione alla Regione Calabria delle misure di cui al capo IV del DPCM 2 marzo 2021 previste per la c.d. "zona rossa", già in vigore dallo scorso 29 marzo;
- l'Ordinanza PGR 04/04/2021 n. 21 con la quale le predette misure sono state estese fino al 21 aprile 2021, prevedendo comunque che resta consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

**VISTO**, in particolare, l'art. 2, comma 1 testualmente dispone che *«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e*

*proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;*

**VISTO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio, che ad oggi vede 46 cittadini in isolamento obbligatorio poiché affetti dalla malattia Cov-Sars2, di cui 27 residenti nella frazione Campora San Giovanni e 110 (di cui 60 nella frazione) cittadini in quarantena precauzionale, può determinare un ulteriore aggravamento sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;

**VISTA** la nota, prot. Gen. 5185 del 06/04/2021, con cui questa Commissione ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza un'analisi approfondita della situazione epidemiologica;

**VISTA** la nota di riscontro dell'Asp del 07/04/2021, assunta al protocollo generale nr. 5270, con la quale è stata trasmessa la relazione sulla situazione epidemiologica da Covid19 in ambito scolastico Campora San Giovanni al 06/04/2021, redatta dall'u.o. Igiene e Sanità Pubblica di Amantea dell'Asp, allegata alla presente ordinanza quale parte integrante;

**CONSIDERATO** che nella predetta relazione dell'organo sanitario si evidenzia che: *“considerato l'aumento del numero dei positivi antigenici rapidi a noi pervenuti dai laboratori privati del territorio, di cui alcuni sono genitori di alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, considerato che una maestra della scuola dell'infanzia è risultata positiva in data 06/04/2021, si consiglia in attesa di conferme sulle positività attraverso i nostri tamponi molecolari, nonché attraverso lo studio più accurato del tracciamento sulla diffusione del virus, di effettuare a scopo precauzionale, la CHIUSURA fino al 17 c.m., degli istituti ricadenti nella frazione di Campora S.G.”;*

**CONSIDERATO** che dalla istruttoria si evidenzia, quindi, un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, rendendo necessario mantenere misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili;

**RITENUTO** sussistere, nella situazione attuale presente nella frazione Campora San Giovanni, le condizioni della eccezionale e straordinaria necessità che consentono di derogare dalla disposizione nazionale, in relazione al colore in cui è collocata la Regione Calabria, per consentire la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, risultando tale misura, già prevista in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare ed idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione;

**RIBADITO**, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell'attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova

fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell'individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico all'esito delle ulteriori valutazioni dell'organo sanitario;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000;  
con i poteri del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,

### **ORDINA**

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale e straordinaria necessità determinata dall'importante focolaio sviluppatosi nella frazione Campora San Giovanni, a decorrere da giovedì 8 aprile e sino a sabato 17 aprile 2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nella frazione suddetta, in deroga dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44.

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e della secondaria di primo grado, dovranno garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni, in luogo dell'attività in presenza. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata.

### **DISPONE**

che il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza, faccia conoscere a vista gli esiti delle attività di tracciamento sulla diffusione del virus al fine di consentire a questa Commissione di adottare il provvedimento di revoca della presente, anche prima della scadenza del 17 aprile 2021, qualora se ne ravvisino i presupposti.

### **DISPONE ALTRESI'**

La trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Cosenza;

Dipartimento Regionale di Tutela della Salute;

Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza;

Dirigente Istituto Comprensivo Campora-Aiello;

Titolare Scuola dell'Infanzia Paritaria "Il Paradiso dei Bimbi".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

07-04-2021

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
SURACE - TURCO - NUOVO

